



## PROPOSTA DI LEGGE

**Interventi normativi sulle LR n. 66 del 20 dicembre 2012 e n. 25 del 16 maggio 2013**

Proposta di legge di manutenzione normativa recante: **Interventi normativi sulle LR 66 del 20 dicembre 2012 e n. 25 del 16 maggio 2013**

**Di iniziativa del Consigliere regionale Giuseppe Graziano**

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Con la legge regionale n. 66 del 20 dicembre 2012 è stata istituita l'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese – ARSAC, quale ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria, con funzioni di programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di agricoltura.

Con legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013, è stata istituita l'Azienda Regionale per la forestazione e per le politiche della montagna, denominata Azienda Calabria Verde, ente strumentale della Regione Calabria, anch'esso munito di personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria.

L'art.6 della citata legge regionale n. 66/2012 (istitutiva dell'ARSAC) e l'art.7 della citata legge regionale n. 25/2013 (istitutiva di Calabria Verde) al primo comma degli stessi articoli, ha previsto che *«il Collegio Sindaci è costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal Consiglio Regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre. Il compenso del componente supplente del Collegio è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo»*. La composizione del Collegio dei sindaci, per entrambi gli Enti strumentali, prima della modifica apportate, era così formulato: *«Il Collegio dei sindaci è composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di tre anni»*. Si passa, quindi, da un Collegio di tre componenti e due supplenti ad un collegio monocratico composto da un membro effettivo ed un supplente, assolutamente incongruo per garantire il necessario controllo e la dovuta vigilanza di importanti Enti regionali che operano sull'intera Regione i cui compiti non solo sono rimasti invariati rispetto alla precedente normativa, ma sono addirittura aumentati.

Nello specifico si evidenzia che, L'ARSAC in base al disposto di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge istitutiva n.66/2012, dal 2015 ha assunto anche la gestione diretta della procedura di liquidazione della vecchia ARSSA non completata dal precedentemente commissario. Calabria Verde, per conto della Regione ha invece assunto, tra l'altro, le funzioni delle soppresse comunità montane così come disposto dal comma 3 dell'art. 2 legge n. 25/2013.

Stante così le cose, alla luce di quanto premesso e nell'interesse degli Enti in parola, si propone di consentire, ove disponibili, ai membri supplenti dei collegi monocratici già nominati, di partecipare alle riunioni del collegio dei sindaci senza aggravio di spesa ma, con l'erogazione del solo rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni. Ciò anche per dare significato e concretezza ad una nomina che altrimenti risulta inutile.

## RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di natura ordinamentale che non comportano riflessi finanziari a valere sul bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese.

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art.39 Statuto Regionale Calabria)

**Titolo:** Modifica dell'art. 6 della L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 e dell'art. 7 della L.R. n. 25 del 16 maggio 2013

**La tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

*Nella colonna 1* va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

*Nella colonna 2* si descrive con precisione la spesa

*Nella colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

*Nella colonna 4* si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "pluriennale".

*Nella colonna 5* si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

#### Tab. 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
//	//	//	//	//

#### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge non comporta oneri finanziari a valere sul bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese

#### Tab. 2 – Copertura finanziaria:

La presente legge non prevede alcuna copertura finanziaria a pertanto non impegna alcun onere sul Bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese

Programma/Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//

## **Interventi normativi sulle LR 66 del 20 dicembre 2012 e n. 25 del 16 maggio 2013**

### **Art. 1**

*(Integrazione art.6 della legge regionale n. 66 del 20 dicembre 2012)*

All'art. 6 della legge regionale n. 66 del 20 dicembre 2012, dopo il *comma 1* viene inserito il *comma 1 bis*: “fermo restando quanto disposto dal *comma 1* concernente l'attività di sostituzione del sindaco effettivo, il sindaco supplente ove disponibile, partecipa alle riunioni del collegio ed esercita le funzioni attribuite con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato”.

### **Art. 2**

*(Integrazione art. 7 della legge regionale n. 25 del 16 maggio 2016)*

All'art. 7 della legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013, dopo il *comma 1* viene inserito il *comma 1 bis*: “fermo restando quanto disposto dal *comma 1* concernente l'attività di sostituzione del sindaco effettivo, il sindaco supplente ove disponibile, partecipa alle riunioni del collegio ed esercita le funzioni attribuite con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato”.

### **Art. 3**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale

### **Art. 4**

*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

*Reggio Calabria, 7 Luglio 2022*

*Giuseppe GRAZIANO*

